

LE LICENZE PUBBLICHE DI RIUSO E IL SOFTWARE LIBERO

Alma Roberto, Studio Legale DeTullio&Partners

De Tullio Michele Elio, Studio Legale DeTullio&Partners

Bodenham Paul, Studio Legale DeTullio&Partners

Abstract

Il riuso del software consiste nella possibilità per le amministrazioni pubbliche di riutilizzare ed eventualmente modificare un prodotto software o parti di esso realizzato da o per conto di un'altra amministrazione pubblica. Riutilizzare un programma significa massimizzare il ritorno degli investimenti sostenuti da un'amministrazione nella realizzazione di un determinato prodotto software. Il legislatore, soprattutto alla luce delle recenti innovazioni normative contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale (artt. 68 e 69), ha manifestato una chiara volontà di sostenere e incentivare i progetti di riuso condotti dalle varie pubbliche amministrazioni.

Lo scopo del presente articolo è quello di analizzare, in particolare, le cd. Licenze Pubbliche di Riuso, ovvero quei contratti di licenza destinati a disciplinare i diritti e gli obblighi reciproci delle amministrazioni coinvolte in progetti di riuso. Tali licenze consentono di bilanciare l'interesse delle amministrazioni che ricevono i programmi all'utilizzazione e alla modifica degli stessi con l'interesse delle amministrazioni che cedono i programmi stessi alla protezione dei propri investimenti. Tale bilanciamento viene attuato con una serie di previsioni e, soprattutto, con il divieto per le amministrazioni riceventi di distribuire versioni "degradate" del programma, ovvero versioni lato sensu peggiorative del programma originario.

L'avvio di progetti di riuso e la diffusione delle Licenze Pubbliche di Riuso pongono, tuttavia, alcuni non trascurabili conflitti con il mondo del software libero. L'avvio di un progetto di riuso attualmente presuppone che l'amministrazione goda della proprietà esclusiva sul programma. Ciò comporta, inevitabilmente, l'esclusione del software libero da qualsivoglia progetto di riuso. Nell'articolo, invece, si evidenzia che il software libero, alla luce delle ampie facoltà di utilizzo, modifica e redistribuzione che attribuisce agli utenti (e quindi anche alla P.A) dovrebbe essere al centro di ogni progetto di riuso. Pertanto, nell'assenza di preclusioni normative di sorta, non si vede la ragione per cui nei bandi pubblici per il riuso si continui a richiedere la piena proprietà del software.

Al fine di incentivare l'utilizzo di software libero nei progetti di riuso, dovrebbe, però, valutarsi l'opportunità di modificare le licenze libere e open source attualmente esistenti al fine di consentire la successiva redistribuzione del programma (con le ulteriori modifiche) da parte di un'amministrazione pubblica con la licenza di riuso. Tale licenza, infatti, contiene una serie di clausole che, da un lato, consentono di rendere realmente efficiente il perseguimento di una strategia di riuso da parte della P.A ma che, dall'altro, presentano dubbi profili di compatibilità con molte delle licenze libere e open source più diffuse, le quali, infatti, richiedono che il programma sia successivamente redistribuito negli stessi esatti termini della licenza originaria.

Solo attraverso una maggiore sensibilizzazione di tutti i soggetti coinvolti si potranno verificare le condizioni necessarie per consentire l'avvio di progetti di riuso di software libero nella P.A. Ciò potrebbe consentire sia una migliore allocazione delle risorse pubbliche sia una più capillare presenza del software libero all'interno amministrazioni pubbliche, rimuovendo, quindi, alcuni dei tradizionali ostacoli che, fino ad oggi, ne hanno frenato la diffusione.

Parole Chiave: Riuso, Toscana, EUPL, amministrazione, software, licenza.